

Prezzi d'Abbonamento

Padova (in deposito)
 Da anno L. 16.—
 Sei mesi » 9.50
 Tre mesi » 4.50
 Per il Regno
 Da anno L. 20.—
 Sei mesi » 11.—
 Tre mesi » 6.—
 Per l'estero aumento delle spese postali.
 I pagamenti si fanno anticipati.

Il Bacchiglione

Gatta cavat lapidem
Corriere Veneto

Prezzi delle inserzioni

Per ogni riga di colonna in terza pagina sotto la firma del giornale Cent. 40.
 In quarta pagina Cent. 30 la linea.
 Per più inserzioni i prezzi saranno ridotti.

Pagamenti anticipati

Direzione ed Amministrazione
 Via Pozzo Dipinto N. 3836 A.
 I manoscritti non si restituiscono.

In Padova Cent. 5

Arrotrato Cent. 10

PROCESSO BRUNETTI

TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE DI PADOVA

Udienza pomeridiana

dell'8 Aprile

Arringa dell'avv. Leopoldo Bizio

« Io sto per entrare, come ognuno comprende, in un campo omai corso e ricorso e largamente mietuto da tre valorosi difensori e se io osassi paragonarmi, come fece stamane l'egregio avvocato Calegari, ad una spigolatrice, in verità non mi rimarrebbe più nulla da spigolare. I miei buoni amici e colleghi, senza misericordia, e con un appetito invidiabile, hanno mangiato anche la mia porzione, e non serbarono a me che le ossa. *Sero venientibus ossa*. Quindi io invoco tutta l'indulgenza del Tribunale e devo pregarlo di compatirmi e chiudere un occhio se anche oggi, più del solito, riuscirò scolorito, inefficace, noioso.

È il P. M. che mi ha costretto a rosicchiare tutte le ossa senza imbandirmi un po' di replica a modo di companatico. E giacché ci troviamo nell'epoca pasquale, io rammenterò quella massima della carità cristiana « non fare agli altri quello che » non ami sia fatto a te » (*bravo*).

Ciò premesso, facciamo un po' di programma misurandolo sulle requisitorie del P. M. E le requisitorie del P. M. ridotte ai loro minimi termini, allo scheletro, allo schema, tutte le requisitorie si concentrano, se ho bene afferrato nei miei appunti quello che l'egregio oratore dell'accusa ha detto ieri, in questi diversi punti di discussione: il prof. Tamassia era un ufficiale pubblico dell'ordine amministrativo, perchè ha formato parte di quella tal Commissione, che ormai tutti conoscono a sazieta: un professore di Università deve in ogni caso considerarsi come un pubblico ufficiale dell'ordine amministrativo: questa qualità gli rimane anche, per valermi dell'istessa frase lotta dal P. M. nel Programma Criminale del Carrara, *post depositum officium*: prova soggettiva del fatto materiale dell'ingiurie e cause che le hanno determinate: misura della pena.

Questo è il programma della requisitoria del P. M. su cui mi permetterò di aggiungere qualche parola. Dunque il primo punto della questione è che il prof. Tamassia è un pubblico ufficiale dell'ordine amministrativo. Ed affinché siano posti nettamente i termini di fatto, su cui dobbiamo discutere ed affinché possa serbare quella scrupolosa esattezza necessaria, perchè la discussione proceda regolare e non si possa dire che il punto di partenza sia stato spostato e conseguentemente le illazioni di diritto che si fosse per trarne, non siano quali devono essere fatte, mi richiamo alla pezza 48 del processo, dove si leggono le requisitorie del signor Procuratore del Re. Sta scritto precisamente così: « Questa funzione di relatore e membro della Commissione di inchiesta nominata dalle autorità universitarie certamente entra fra quelle del professore di Università, il quale è investito di un doppio carattere didattico e disciplinare ecc. »

Questo è dunque il concetto fondamentale, da cui parti il Rappresentante la legge. A pezza 12 dello stesso processo esiste una nota del Rettore De Leva, dalla quale risultano i termini precisi dell'incarico conferito al prof. Tamassia.

Con nota 21 Gennaio 1884 fu invi-

tata la facoltà medica a proporre il modo per conciliare una vertenza fra il prof. Brunetti ed il prof. Cacciola. La facoltà nominò i prof. De Giovanni, Chirone, Tamassia. Il De Giovanni ne fu il Presidente: relatore ne fu il Tamassia. La relazione fu approvata dalla facoltà e dal Ministero. Questi sono i termini precisi di fatto, su cui è chiamata la discussione. Il P. M. per quanto ho sentito nella sua requisitoria di ieri, per quanto d'altro risultava anche dal processo scritto, fece il suo principalissimo assegnamento sull'art. 162 della legge Casati, la quale viene da lui posta in armonia con altri articoli del Rego-

tutto si sfascia e quella parvenza di funzionario amministrativo che piace al prof. Tamassia di assumere, viene a dileguarsi, a sparire. Ora per più di una ragione dico che tale articolo non è applicabile, e per ragioni semplicissime. E per cominciare dalla più semplice di tutte, dirò all'egregio rappresentante la legge: l'articolo 162 della legge Casati non può essere applicato per la ragione semplicissima che non è stato mai attivato nelle nostre provincie, perchè nelle provincie Venete è stato attivato soltanto il capo 4 della legge Casati del 13 Novembre 1859, nel quale capo l'articolo 162 non è compreso.

mai, perchè la legge 31 Maggio 1868 numero 4415 è quella che manda a pubblicare nelle provincie Venete, delle Marche, dell'Umbria, della Toscana, nelle provincie Napoletane e Sicule le disposizioni contenute nel titolo 4° della legge 20 Novembre 59, della legge sulla pubblica istruzione. Ora invito il P. M. ad indicarmi nella sua replica una legge od un decreto che abbia attività nelle provincie Venete e che ammetta l'applicabilità in esse dell'art. 162. E quando questo accadesse, perchè non pretendo all'onniscienza, allora discuteremo sopra un'altro terreno e vedremo se per altre ragioni l'art. 162 della leg-

fosse per entrare un decreto, di cui non ho conosciuto mai l'esistenza, e quindi dico che, quand'anche la legge 13 Novembre 1859 fosse stata applicata nelle provincie Venete, non sarebbe applicabile l'art. 162 per una ragione altrettanto semplice: perchè sarebbe stato abrogato. Sarebbe stato abrogato inquantochè l'art. 5 delle disposizioni preliminari del Codice Civile dispone che le leggi sono abrogate, quando la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Ora nella legge Casati al capo 10 si contengono tutte le disposizioni concernenti le autorità universitarie ed al capo 6 del Regolamento del 1876 si contengono del pari tutte le disposizioni, che concernono il governo delle Università, e precisamente il Rettore, i presidi di facoltà e via discorrendo.

Quindi se è vero che le leggi sono abrogate, quando la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore, se è vero che il Regolamento per le Università del 66 nella parte che concerne le autorità universitarie contiene disposizioni nuove che regolano tutta la materia, ne viene come corollario indiscutibile, come necessaria conclusione, che, quand'anche la legge Casati fosse stata applicata in quella parte che non lo fu, tanto non poteva essere applicata, perchè fu abrogata. Non basta. L'articolo 162 si chiude colle parole « Ogni facoltà sull'invito del Ministro e Rettore prepara i progetti di regolamenti e di tutti i pareri che secondo l'ordine della propria competenza accademica possono esserle richiesti. » Quindi non è a dirsi che qualunque parere possa essere richiesto sia dal Ministro, sia dal Rettore, per questo solo che venne richiesto, imprima il carattere di pubblico ufficiale alla persona, cui viene domandato: È necessario che venga emesso secondo l'ordine della propria competenza accademica. Ed in questo argomento ben disse l'egregio collega avv. Piave che bisogna allora richiamarsi al Regolamento universitario del 1866. In quello bisogna indagare quali siano le attribuzioni del Consiglio di facoltà per concludere se quel tale parere viene richiesto secondo l'ordine della propria competenza accademica. Il P. M. nelle sue requisitorie ha citato pure l'art. 45 numeri 3 e 7, e l'art. 48 numeri 2 e 5. Mi si consenta di dirlo, nè l'uno nè l'altro di questi articoli si attengono per nulla alla questione specifica che noi stiamo indagando. Non l'art. 45 ai numeri 2 e 3, perchè l'art. 45 concerne, riflette le attribuzioni del Rettore. È detto al numero 3 che il Rettore ha facoltà di notificare a chi spetta tutte le deliberazioni ecc. Al numero 7 è detto che il rettore esercita l'autorità disciplinare sui professori.

Ma siccome qui non si tratta di offese fatte al Rettore, non è da vedersi se il Rettore sia un ufficiale dell'ordine amministrativo. Qui si tratta del prof. Tamassia. Non ho bisogno di spendere molte parole per dire che anche l'art. 48 non trova la sua applicazione nel caso nostro. L'art. 48, numero 2, dice così: « Il preside di facoltà notificherà le deliberazioni di facoltà al Rettore e le deliberazioni di questo alla facoltà. Al numero 5 è detto che il preside compierà la relazione sull'andamento degli studii. Ma siccome non si tratta qui di offese fatte al preside di facoltà, così




LEOPOLDO avv. BIZIO



LODOVICO Prof. BRUNETTI



M. avv. CALEGARI



BALDASSARE avv. PIAVE



P. M. ANTONIO BONOMI



DOMENICO avv. ROSSI

lamento universitario del 1866. Ma è fuori di discussione intanto che il capo saldo, il capo stabile, il punto di riferimento, come si direbbe, per adoperare il linguaggio del Processo dei Masi, è l'art. 162 della legge Casati.

Fin qui credo non vi possa essere fra noi una seria discussione. Ora dico io, se la difesa riesce a dimostrare, come già è riuscito dimostrato per opera degli altri miei valenti colleghi che l'art. 162 della legge Casati non è applicabile in questo caso concreto, viene a mancare questo capo saldo,

Non entriamo a discutere, che questo poco monta alla ragione del decidere, la questione se nell'università di Padova o forse in altre università del Regno sia in fatti ritenuta ed applicata la legge Casati.

Questo non lo discutiamo e siamo anche disposti ad ammetterlo, ma quando noi entriamo in una materia penale a ricercarne le basi e le radici di una qualifica, da cui si fa poi dipendere come corollario il reato, bisogna che il P. M. dimostri prima che quella legge è stata applicata presso di noi. Non è stata applicata

ge Casati non sia egualmente applicabile presso di noi. Non è solo la legge del 31 Maggio 68 quella, alla quale noi ci vogliamo richiamare; abbiamo un decreto del 15 Maggio 73, col quale sono estesi alla Regia Università di Padova con effetto dal 1° Novembre prossimo i regolamenti ed i decreti prima indicati.

Ma io voglio fare una ipotesi, che però sono lontanissimo dall'ammettere, ma la faccio unicamente per prevedere il caso, in seguito a quella noterella che per opera del P. M. ha preso adesso la via dell'uscio, che

l'art. 48 non ha nulla a che fare. Quindi l'esame nostro si restringe all'art. 49 che concerne le attribuzioni che spettano ai Consigli di Facoltà. L'art. 49 contiene cinque diverse attribuzioni, sotto nessuna delle quali può cadere l'incarico affidato al professor Tamassia. Dunque noi siamo fuori dei termini, nei quali l'incarico sarebbe stato conferito al prof. Tamassia, perchè il Consiglio di facoltà non aveva quelle attribuzioni. Se non le aveva il Consiglio di facoltà, non le poteva delegare, nè le poteva assumere il prof. Tamassia. Il mio ragionamento sarà noioso, ma certo logico e cammina dritto e sfido il P. M. a demolirne le conseguenze, che ne discendono come un legittimo corollario. Quale era la natura dell'incarico che rarebbe stato conferito al prof. Tamassia?

Facciamo pure 3 ipotesi, ma non possiamo uscire dall'una o dall'altra di queste tre. O si trattava di una funzione disciplinare, o si trattava, come disse il P. M. di un parere, o di un incarico di conciliare le parti fra loro. Ora se era una funzione disciplinare, è evidente che essa non entrava nelle attribuzioni del Consiglio di facoltà, perchè questo esercita autorità disciplinare sugli studenti e non sui professori. L'autorità disciplinare sui professori, amo ripeterlo, a termini dell'art. 45 numero 7 appartiene al Rettore. Dunque se era una funzione disciplinare, era fuori dei limiti di una disposizione regolamentare. Se era un parere, che si fosse richiesto al Consiglio di facoltà, non poteva questo parere, secondo la legge Casati, riferirsi che a proposte sull'insegnamento, che si riteneva necessario per gli studenti, a mutazioni nell'ordinamento scolastico disciplinare, ma mai ad un parere che regolasse gli attri, i rapporti tesi fra i professori Brunetti e Cacciola. Se era poi una mansione semplice di conciliare e riavvicinare le parti, come sembra lo abbiano interpretato i professori Chirone e Cacciola, era evidentemente un incarico quasi domestico, quasi familiare, quasi da amico che usciva dalle funzioni pubbliche e rientrava nelle funzioni private. E per convincere sempre più della bontà e rettitudine di questo ragionamento, prego il Tribunale a considerare come in quei casi, in cui il legislatore ha voluto che in determinati corpi o collegi possa essere chi componga le differenze, chi faccia scomparire i rancori, il legislatore si è affrettato con apposita disposizione di legge a stabilirlo. Io entro per un momento nella famiglia degli avvocati e trovo nella legge sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore all'art. 28 numero 3, che i Consigli dell'ordine hanno, fra le altre attribuzioni, quella di interporre, se richiesti, a comporre le contestazioni che possono insorgere fra avvocati ed avvocati. Trovo ripetuta la stessa disposizione all'art. 50 n. 4 per il Consiglio di disciplina, che ha pure l'attribuzione di interporre per risolvere le differenze fra procuratori e procuratori. Ecco il caso, in cui il legislatore ha preveduto saggiamente e regolamentato. Ma per noi la cosa cammina diversamente. Nel Regolamento universitario tale questione non è stata prevista e se l'illustre e venerando comm. De Leva ha creduto di far opera pietosa nell'affidare questo incarico, ricorrendo al preside della facoltà, a persone che avrebbero potuto togliere di mezzo queste nimistà, queste inimicizie, fece cosa esclusivamente privata; non ha inteso certamente di imprimere il suggello del pubblico ufficiale ad un collega che si fosse interposto. Vuole il Tribunale che la difesa si richiami ad un'altra disposizione di legge per dimostrare come questa maniera di ragionare è puramente e strettamente legale? Leggo l'art. 42 dell'ordinamento giudiziario: entro cioè, nella famiglia dei magistrati. (legge).

Io faccio per un momento l'ipotesi che avesse a sorgere una contestazione fra due magistrati che appartengono all'ufficio di istruzione sul modo di ripartire le loro sentenze, e che l'illustre magistrato che presiede il dibattimento ricorresse ad uno od altro dei colleghi per conciliare, appianare, togliere le loro differenze; chi si sognerebbe di dire in questo caso che quello o quelli fra i magistrati che compongono il Tribunale, per ciò che hanno ricevuto questo incarico, assunsero una funzione pubblica e che in quel loro carattere erano pubblici ufficiali dell'ordine amministrativo o giudiziario? Evidentemente noi ci troviamo nell'identica posizione.

L'art. 49 del Regolamento universitario del 66 specifica cinque diverse

attribuzioni del Consiglio di facoltà. L'art. 42 dell'ordinamento giudiziario specifica quattro diverse attribuzioni, ma qualunque sia l'attribuzione, per quanto venga pure dall'autorità conferita, non imprime mai il carattere di pubblico funzionario, perchè non si crea dalla volontà del cittadino, ma è creato dalla volontà del legislatore tradotta in legge. Questi concetti parvero anche, senza bisogno di una discussione legale, così evidenti ed intuitivi anche a quelli che più davvicino avevano, per così dire, guardato in volto questa specie di Commissione stata istituita, che il prof. Cacciola l'ha qualificata una Commissione di amici destinata a comporre così in famiglia la vertenza, che il prof. Chirone ha parlato di un incarico dato alla buona, in famiglia ed ha soggiunto che non ha mai creduto di essere diventato un pubblico ufficiale. Ed il De Leva fece notare a verbale, sull'istanza della difesa, la sua dichiarazione in questi precisi termini che il Consiglio di facoltà non ha autorità disciplinare sui professori, che non poteva parlarsi di una Commissione di inchiesta, perchè la nomina di questa spetta solo al Ministro, che egli non chiese alla facoltà che un parere, che tal parere non poteva esser dato che dalla facoltà, che il Regolamento non provvede a queste divergenze fra professori. Questa era una deposizione di gran peso, ma io mi sono riferito ad essa solo per esuberanza, perchè quello che decide nella questione è la legge ed il Regolamento. Gli apprezzamenti degli uomini non danno il carattere di pubblico ufficiale a chi non l'ha, e neppure lo tolgono a chi ne è investito. Ma facciamo un passo più avanti nell'esame di questa questione di diritto, la quale racchiude in sé veramente tutta la sostanza di questa causa discussa in moltissimi giorni. Data pur l'ipotesi, qualunque contraddetta dall'art. 49 della legge universitaria del 66, che al Consiglio di facoltà fosse appartenuta questa attribuzione di dare questo parere sulla questione Cacciola, poteva essa delegare questa sua facoltà a due o tre professori, uno dei quali fungesse poi da semplice relatore? Io credo di no per due ragioni, prima perchè le attribuzioni, di cui un collegio è investito dalla legge non si possono delegare se non a condizione che la legge stessa autorizzi la delegazione. E di ciò non trovo verbo nell'art. 49. Vegga il P. M. la copiosa giurisprudenza registrata nel repertorio del Dalloz alla voce « fonctionnaire public ». Abbiamo una serie di decisioni tale che non è più permesso di discutere.

Dunque se il Consiglio di facoltà aveva quella attribuzione, non poteva deferirla a tre persone; doveva esercitarla lui stesso. Se poi interroghiamo l'art. 49, troviamo ragioni speciali che vanno ad aggiungere un argomento di più, perchè si abbia a concludere che la delegazione non poteva avvenire e che, avvenendo, era inefficace. Di fatti l'art. 49 prescrive quali e quanti dei professori possano prendere parte alle delegazioni (legge).

Il legislatore ha voluto che il Consiglio di facoltà, a seconda che esercita una o l'altra delle cinque diverse attribuzioni, devono prendere parte professori straordinari ed incaricati, professori ordinari, o soltanto professori straordinari, od anche professori straordinari ed aggregati. Io potrei anche rivolgere un'altra interrogazione al P. M. Una volta che si mette innanzi l'accusa e si dice che il Prof. Tamassia era investito di una funzione pubblica, bisogna dare la dimostrazione che tutto sia proceduto regolarmente. — Ora dal momento che l'art. 49 prescrive che a seconda di un caso o dell'altro, debba entrarvi un numero maggiore o minore dei professori, domando in quel giorno, in cui è stata nominata questa Commissione, era costituito il Consiglio nelle forme, nei modi e nel numero di professori richiesti dall'ultimo allinea dell'art. 49 del regolamento universitario? Ecco le varie questioni che vengono sollevate sulla prima tesi proposta dal P. M., cioè sulla tesi che il Tamassia era un funzionario dell'ordine amministrativo.

Passiamo ora alla seconda tesi del P. M. che cioè il Professore di Università è in ogni caso un pubblico ufficiale dell'ordine amministrativo. Di questa io credo ozioso il parlare per due ragioni, una più evidente dell'altra; la prima, perchè il collega avv. Rossi l'ha già anticipatamente confutata nella sua arringa di ieri ed ha dimostrato che per questo solo che è Professore il Tamassia, la veste del pubblico ufficiale non gli appartiene. — Quindi non voglio entrare in un campo già sfruttato.

Non me ne occupo poi per una seconda ragione, perchè questa tesi di diritto è del tutto oziosa, perchè nel suo insegnamento non si contende che il Tamassia sia un professore di Università, e quand'anche si ritenga sia un ufficiale dell'ordine amministrativo, questo solo fatto non farebbe che il prof. Brunetti fosse incolpato di oltraggio, perchè l'oltraggio, nel caso concreto non si sarebbe verificato per essere stato offeso una persona rivestita di una specie di funzione del tutto indipendente dalla funzione di insegnante. Per cui della seconda tesi discussa dal P. M. io non me ne occupo per questi due motivi. Mi occupo piuttosto della terza questione portata innanzi dal P. M. di quella, cioè che il pubblico funzionario dell'ordine amministrativo conserva questa sua qualità anche se offeso *post depositum officium*. E qui non posso convenire assolutamente col Rappresentante la legge e non posso convenire con lui per diversi ordini di idee. Non disconosco che questa è l'opinione dell'illustre Carrara; non posso nè discuterla, nè ammetterla, perchè ho sentito semplicemente citare che esiste un'unica ed isolata decisione di non so qual Cassazione, che si è pronunciata in questo senso. Voglio ammettere una cosa e l'altra, ma non credo che la soluzione adottata dal P. M. sia la soluzione esatta.

Il prof. Tamassia aveva una funzione puramente transitoria e questa funzione transitoria era stata completamente esaurita fin dal gennaio 1884 od in quel torno di tempo. Quindi egli si trovava allora precisamente nella posizione di colui che è *post depositum officium*. Era stato membro di una Commissione, e poniamo per ipotesi che quella funzione fosse stata un *munus publicum*, ma quella funzione era cessata. Ma doveva restare inviolabile tutta la vita il prof. Tamassia, perchè nell'84 aveva assunto un pubblico incarico? Ecco quindi come la terza questione merita di essere approfondita, merita di essere studiata. Io porto tutta la riverenza, che già si sa, alle decisioni delle Corti di Cassazione, delle quali se ne trovano sempre e poi servizi del P. M. e poi servizi della difesa. Sono cose note, e questo dipende dalla mancanza di un'unica Corte di Cassazione. Dunque non è meraviglia che il P. M. possa trovare una decisione di Cassazione, e che la difesa possa rispondere dicendo che un fiore non fa primavera. Ma sopra alle decisioni delle Corti di Cassazione sta la legge. Prima di tutto noi non dobbiamo abdicare a quel po' di buon senso, che tutti possediamo, per accettare ciecamente una decisione di Corte di Cassazione. Ora chi legge l'art. 258 del Codice Penale, capisce che non è possibile che questo privilegio si mantenga anche quando l'ufficio è cessato, ma è necessario che si trovi ancora in ufficio colui che è colpito da espressioni oltraggiose. Mi risponderà per avventura il P. M.: e che? Non volete voi che una persona stata insignita di un pubblico ufficio non trovi, anche quando questo ufficio avrà deposto, una maggior tutela dalla legge?

E non vi pare che una specie di aureola deva sempre rimanere sul suo capo, che qualche cosa di indelebile debba rimanere in una persona una volta rivestita di un pubblico ufficio? Non è giusto che sia punito più severamente chi tale persona oltraggia? Se anche ciò è giusto, abbiamo un'altra disposizione di legge, che concede di aggravare la pena in ragione del tempo, del luogo, e della persona ingiuriata. E non dirò che sia irragionevole, assurdo il dire che dato che il Tamassia sia stato un pubblico funzionario investito di una funzione amministrativa, debba essere trattato alla stregua di un altro, ma nei limiti sempre della ingiuria semplice. Dunque riassumendo, la lettera dell'art. 258, parlando di un pubblico ufficiale, mi autorizza a concludere che, quando l'ufficio è deposto, non può più parlarsi di oltraggio a termini di questo articolo. Così per lo spirito della legge, perchè una sanzione più grave la troviamo in altra parte del Codice senza ricorrere all'art. 258. Questo che dissi fin'ora ragionando col buon senso, trova poi una conferma da parte della Giurisprudenza.

Il P. M. ha ricordato quell'unica sentenza. Mi consenta il Tribunale di citarne alcune a quella contrarie. Io sono nemico delle citazioni, ma ci sono questioni, in cui l'oratore deve camminare terra terra, in cui si sente addirittura tarpate le ali ai voli della fantasia. Qui non si tratta di commuovere nessuno, ma di persuadere il P. M. che è in errore. (E qui l'oratore cita alcune decisioni della Corte

di Cassazione di Torino, a di Napoli che corroborano validamente il suo asserto).

Questo è lo stato della giurisprudenza.

Quale è lo stato della dottrina in questo argomento? E qui mi richiamo all'autorità della redazione della « Rivista penale », a cui io credo il P. M. vorrà usar deferenza, essendo la specialità in questo argomento.

E commentando una delle sentenze, di cui ebbi il piacere di riferirne al Tribunale il tenore, la redazione della rivista penale fa pieno ossequio alle teorie svolte in tale decisione della Corte di Cassazione di Torino. (legge).

Pare, per quanto ho potuto raccogliere dalle requisitorie che il P. M. intenda che questa specie di protezione legale debba essere accordata ad una persona investita di pubblico ufficio anche dopo deposto l'ufficio, perchè non possa essere preoccupata la persona che più tardi possa questo pubblico ufficio procurarle delle dispiacenze, per cui, secondo il concetto del P. M. tratterebbesi di una guarentigia da accordarsi alla libertà nell'esercizio delle funzioni inerenti ad un pubblico ufficio. Il P. M. è in errore se attribuisce questa protezione della legge ad un tal criterio direttivo. Ciò non è vero: è il prestigio, da cui si vuole sia circondata la persona finché l'autorità in essa esiste.

Injuria illata magistratui, est illata principi. E una specie di reato di lesa maestà, come dice il Iussa. Ma il Tamassia non può dire che nel Marzo del 1885 si sia commesso sopra di lui un reato di lesa maestà, se questa maestà era stata [deposta fin dal Gennaio del 1884. Dunque riepilogando tutto quello che si attiene a queste tre prime questioni di diritto proposte dal P. M., dico che l'art. 162 della legge Casati non è applicabile, perchè non attivato nel Veneto, e perchè in ogni caso sarebbe stato abrogato. Ad ogni modo l'art. 49 della legge del 66 non poteva imprimere la qualità di pubblico funzionario, perchè fra le attribuzioni del Consiglio di facoltà non vi era quella da lui esercitata, perchè il Consiglio di facoltà non può delegare altrui le proprie attribuzioni, perchè non è dimostrato che fosse ben costituito il Consiglio Accademico. Finalmente l'art. 253 del Codice Penale non può invocarsi, perchè, quand'anche non reggesse nessuna delle altre questioni di diritto, che sono venute esplicando, tratterebbesi di uno che era stato bensì pubblico ufficiale, ma le cui funzioni di pubblico ufficiale erano cessate. Passiamo ad altro. Gli ultimi tre punti della discussione del P. M. concernono la prova soggettiva o la materialità dell'ingiuria, le cause per cui fu proferita, la misura della pena. Ora quanto alla materialità dell'ingiuria fu detto tanto e così egregiamente e così completamente dai miei valenti colleghi, che io crederei in verità di gustare le loro difese, se mi prendessi l'arbitrio di aggiungere qualsiasi parola su questo argomento.

Le frasi furono giustamente e logicamente interpretate. Quelle che il prof. Brunetti si compiacque di chiamare le sue stimolazioni e che il prof. Calegari ha chiamato interviste o conferenze nel Caffè Pedrocchi, furono già dai miei colleghi pienissimamente interpretate. Una sola parola mi permetto di dire. La radice prima di quelle frasi fu già esposta anch'essa dai miei colleghi, la radice prima è stata una parola oltraggiosa uscita dal labbro del prof. Tamassia, inquantochè nessuno può negare che finché il prof. Brunetti si limitò nel 24 Febbraio a recarsi al Caffè Pedrocchi al tavolo del prof. Tamassia, rivolgendogli le parole « Le vostre 25 lettere aspettano la denuncia » nessun oltraggio commise, perchè diversamente si ridurrebbe la legge, che dovrebbe essere d'acciaio, come felicemente si espresse il prof. Brunetti, ad una legge di gomma elastica. Dunque chi è stato il primo ad offendere? Siamo giusti. Se anche il prof. Tamassia venne qui in veste di testimone, di querelante, di accusatore, se anche il prof. Brunetti ha dovuto sedere lì in veste di accusato e subire le anticipate requisitorie, come già dissi, che furono violentemente pronunciate contro di lui, da chi partì la prima freccia, da chi partì la prima e vera ingiuria? Chi è stato che ha mandato un uomo illustre come il prof. Brunetti al Manicomio? Dunque attenendomi solo a questa verità sacrosanta senza entrare a discorrere delle frasi profferite dal Brunetti, io dico: se quest'uomo che si sente così vivamente ferito, unicamente perchè ha domandato a costui, quando produrrà questa denuncia, si

sente chiamar pazzo e mandare al Manicomio, se quest'uomo di ripicco risponde: « E voi andrete all'ergastolo » si dirà che costui ha oltraggiato un pubblico funzionario? Domando io se si possa chiamare oltraggiatore nel senso gravoso che il legislatore dà a tale parola un uomo che ritorce un'ingiuria atroce che gli è stata in quel momento diretta? Poniamo il caso che perduta quella serenità di discussione e quell'eccesso di cortesia, a cui noi siamo fortunatamente avvezzi ad assistere nelle discussioni penali, ci trovassimo davanti ad un presidente del dibattimento, il quale in un certo momento rivolgesse ad un testimone la frase: « andate al Manicomio » e che questi ritorcesse l'ingiuria al magistrato con una espressione oltraggiosa, quale sarebbe il P. M. che oserebbe chiamare il testimone un oltraggiatore e farlo condannare a sensi dell'articolo 258 del Codice Penale? E quale sarebbe il magistrato che oserebbe dire: quantunque il preside di quel dibattimento sia stato il primo a provocare, noi tuttavia aggraviamo la mano su di lui e lo riteniamo responsabile di oltraggio? Nessun magistrato integro oserebbe sottoscrivere questa sentenza.

Ed anche qui consentitemi di richiamarmi ad una giurisprudenza che si riferisce ad un caso enormemente più grave di quello, di cui stiamo occupandoci. Apro il repertorio di giurisprudenza dal Dalloz alla voce « funzionario pubblico » e trovo registrato il fatto di un giudice istruttore, che recatosi nel gabinetto del Procuratore della Repubblica per ragioni di ufficio, fu da questo messo alla porta. Il Giudice Istruttore profferì contro di lui le oltraggiose parole: *petit être méprisable!* Ed il Procuratore rispose colla più atroce parola: *misérable!*

Ed alla sera, scontratisi al club il Procuratore della Repubblica spuntò in faccia al Giudice Istruttore. Ora nel caso nostro abbiamo un giovane che si rivolge a chi può essere suo padre e gli dice: voi siete pazzo, andate al Manicomio.

E veniamo alla quinta indagine formulata nelle requisitorie del P. M. Quali furono le cause della ingiuria? Sulla molteplicità delle cause di rancore, che potevano esistere fra i professori Tamassia e Brunetti fu detto moltissimo e fu detto egregiamente nelle udienze di ieri e di questa mattina, quindi io mi astengo anche su questo argomento dal ripetere cose già dette e dall'annoiare il Tribunale e chi mi ascolta. Io mi propongo anche qui un'unica considerazione, su cui richiamo tutta la sapiente attenzione del Tribunale. Ma in fin dei conti l'indagine, che ha istituito il P. M. e che ha creduto possibile di risolvere con una tale precipitazione, quale fu quella di ordinare l'arresto del prof. Brunetti a che cosa sostanzialmente si riduce? Ad una indagine d'intenzione. Se l'unica causa fosse stati i gravi rancori che correva fra il Tamassia ed il Brunetti, o se il Brunetti avesse dichiarato che l'unico motivo, per cui ha scagliato frasi insultanti contro il Tamassia si fu perchè funse da relatore nella Commissione d'inchiesta, allora sarebbero possibili dati di fatto. Ma non siete voi, oratore dell'accusa, che avete detto che il prof. Brunetti era solo contro tutti ed aveva rancore con tutti i professori? Ora quale motivo vero, serio, convincente, per cui si possa dire che quando il prof. Brunetti erompe in una parola che suona oltraggiosa, altra causa non vi possa essere che quella? Ben avrebbe detto il P. M. se senza esagerare nell'altra accusa si fosse limitato a dire che il prof. Brunetti può aver offeso il Tamassia anche pel motivo dell'inchiesta. Fia qui una tale affermazione potrebbe accettarsi, ma quando si tratta di pronunciare una sentenza di condanna non basta la sola possibilità; voi dovete avere la certezza; voi dovete darmi la dimostrazione matematica che non esisteva altra causa di risentimento all'infuori di quella. E questa dimostrazione siete ben lontani dall'averla potuta formulare e voi non la potete formulare mai più, perchè gli egregi oratori, che parlarono ieri hanno dimostrato quante altre cause vi erano, indipendenti affatto dalla Commissione d'inchiesta, che possono avere eccitato i nervi del prof. Brunetti ed indotto a provocare collo sguardo il Tamassia. Ora basta questa semplice considerazione, indipendentemente dalle altre molto meglio esposte dai miei colleghi, per dover dichiarare che il prof. Brunetti non può essere condannato. Ma in ogni caso se è vero, e non mi pare che si possa discutere

daochè è tutta una indagine di intenzione, è uno studio psicologico che bisogna fare sulla mente del professor Brunetti per indovinare dove erano rivolte le sue parole in quella sera, se questo è vero, dobbiamo ricorrere ai testimoni, a cui è ricorso il P. M. per formarsi il proprio concetto, per eliminare ogni altra causa, per far convergere tutto a questa unica causa.

Ma se noi parliamo dei testimoni, noi entriamo in verità sopra un terreno, su cui avrai voluto passare leggermente, su cui non avrei voluto tenere parola; perchè i testimoni allora possono essere fermentati e tranquillamente creduti, quando varcano la soglia del tribunale con animo spassionato e sereno, quando nella loro voce si comprenda che essi hanno uno scopo solo, quello di illuminare la giustizia. Ma mi duole il dirlo: possiamo noi affermare di tutti la stessa cosa? Rammento le loro parole, il loro accento, i loro gesti: quelle che abbiamo udite non erano deposizioni testimoniali, erano arringhe pensate e meditate, precedute dal loro bravo esordio per guadagnarsi l'indulgenza del Tribunale se dovevano trascendere, e seguite dalla perorazione per commuovere l'animo dei magistrati. Hanno tratto profitto dall'arte oratoria di Cicerone e dall'arte forense del mio amico comm. Giuriati. Io non conoscevo che l'eloquenza forense, parlamentare, sacra ed altra sorta di eloquenza; ma è stato qui in questa aula, dai professori di questa Università che ho imparato a conoscere un'altra specie di eloquenza ed è l'eloquenza peggiore e meno onesta di tutte, l'eloquenza testimoniale. Dissi peggiori di tutte, perchè i testimoni devono sentire profondamente la santità dell'ufficio che compiono, perchè, permettetemi di ripetere una frase detta nelle passate udienze, devono lasciare alle porte del Tribunale tutto il fardello, tutta la zavorra inutile e triste dei loro risentimenti. E questo non l'hanno fatto. Quindi non erano quelli i testimoni che avrebbero potuto illuminare spassionatamente il Tribunale sulle possibili intenzioni del prof. Brunetti. Non erano quelli i testimoni, che avrebbero potuto guidare il Tribunale in questo studio psicologico e sottile sulle condizioni di animo del Brunetti. Quando ho sentito a qualche testimonia tremare la voce per ira mal repressa, quando sul volto di qualche testimonia ho visto contrarsi i muscoli per la collera che in loro bolliva come un vulcano, e minacciava di scoppiare e prorompere, io allora dissi a me stesso: O scolarecchia di Padova, tu che hai ancora l'animo generoso dei vent'anni, tu, a cui l'orgoglio, l'invidia e le altre basse passioni non hanno soffocato i nobili istinti, tu, da cui noi ormai sul pendio della vita, aspettiamo l'avvenire del nostro paese, sei ben fortunata di essere stata in gran parte assente da queste mura e di non aver assistito al deplorabile esempio dato dai tuoi insegnanti (applausi).

Io aveva, o signori, della scienza e dei suoi sacerdoti un ideale più nobile, più sereno, più elevato, ma quando mi sono veduto passare avanti questa processione di scienziati in camicia (bene), quando li vidi mostrare a nudo tutte le loro passioncelle, tutte le loro invidie, tutte le loro guerricciuole intestine, quando ho veduto fare grande esposizione universale di tutte le loro magagne, quando ho veduto mostrare pubblicamente e senza pudore, e senza verecondia tutte le loro vergogne, ho sentito allora tutto il valore di quella massima dell'antica sapienza « Videbis, fili mi, quam parva sapientia regitur mundus » (approvazioni). Dicono che i proverbi sono la sapienza, non rammento bene, se dei secoli o della nazione, ma sia l'una cosa o l'altra non monta allo scopo, per cui invoco questa reminiscenza.

In nessuna causa, come in questa, ho sentito la verità del proverbio « Il buco si deve lavare in famiglia ».

Questa sera a quel tavolo, dove è stato assaporato come un ghiotto boccone l'arresto del prof. Brunetti saranno discusse tutte le scipitaggini dette nella mia petulante e scimmia difesa, ma, lo dico altamente, perchè questa mia voce possa arrivare fino a quel tavolo, e mi si consenta di compiere questo dovere senza guardare di destra od a sinistra; le lodi a quel tavolo non le crederei lusinghiere; non ne temo il biasimo e non ne ambisco gli applausi (bene).

Mentre nella città la commozione era universale, mentre nella città il dolore e forse la riprovazione per l'arresto era universale, mentre il filo del telegrafo annunciava da un capo

all'altro di Italia la penosa impressione prodotta da un fatto che assunse le proporzioni di un memorabile avvenimento, mentre anche al di là delle Alpi ed in un paese dove si vanta meno libertà che nel nostro, la Neue Freie Presse con severo e risentite parole commentava il triste fatto, i membri del Consiglio Accademico dell'Università di Padova si raccolgono ed ecco il testuale tenore dell'istanza che presentano al Tribunale:

« Il Consiglio Accademico, raccolto così durante i tumulti che agitano l'Università:

« Presa cognizione delle domande avanzate dagli studenti;

« Astenendosi da ogni protesta per la causa e sui modi dell'arresto del prof. Brunetti;

« Si associa alla dimanda, perchè, se la legge lo consenta e nelle forme che la legge prescrive, gli venga accordata la libertà provvisoria. »

Io mi sono domandato: il prof. Brunetti non apparteneva egli alla loro famiglia? Non sentivano essi quel sentimento di colleganza e di solidarietà che ci deve stringere ai nostri fratelli, anche quando i nostri fratelli, per adoperare una frase dal prof. Tamassia adoperata e che diventerà memorabile, fossero indegni? Mi si consenta di dirlo: quella istanza davanti ad un collega carcerato e della qualità del prof. Brunetti fatta in uno stile ignobile ed ingeneroso, e davanti ai moti irruenti della generosa gioventù, quella istanza è di uno stile codardo, quella istanza è un monumento di gesuitica ipocrisia (applausi).

Ma lasciamo questo ambiente malsano ed impuro, ed ascoltiamo piuttosto una parola autorevole, serena e dignitosa, che ci viene da un altro collega, il quale ha il coraggio di dire anche davanti al Giudice Istruttore senza reticenze la sua impressione, ed è la parola del prof. Magni dell'Università di Bologna. « Dopo ciò, egli dice, non mi resta che di esprimere il dispiacere, anzi il disgusto di aver saputo che si procedette all'arresto del prof. Brunetti nel Caffè Pedrocchi, mentre da ognuno in Italia e specialmente poi in Padova si sa che il prof. Brunetti ha un sistema nervoso molto facilmente eccitabile, ma da nessuno è stato mai considerato come un uomo così pericoloso da doversi procedere a quel modo di arresto, che può essere giustificato solo nel caso di un volgare malfattore. » E queste non sono le parole di un visionario, di una mente esaltata, ma sono parole di un uomo, che ha speso la vita in pro della umanità e della scienza; sono parole di uno fra i più cospicui scienziati, che seggono oggidì nel Senato del Regno.

Facciamo il confronto fra la pusillanime istanza del Consiglio Accademico e la coraggiosa protesta di questa illustrazione dell'Università di Bologna, e ne trarremo un utile insegnamento. Questo dissi per dimostrare come le fonti, cui attinse il P. M. le nozioni, i fatti per indovinare le intenzioni del prof. Brunetti, fossero fonti che non potevano essere accettate ad occhi chiusi, fossero fonti infette, fonti malsane.

Ora alla stretta dei conti, tutti i testimoni che vennero qui all'udienza, che cosa dissero, anche i più ostili? Una cosa sola: che hanno sentito che la ragione dell'oltraggio era quella. Non potevano che averlo sentito dire dal Tamassia, il quale prima, quando sporse querela, si credeva un mortale qualunque, e che più tardi domandò un processo per oltraggio, ergendosi sull'altare del pubblico funzionario. Tutte le deposizioni testimoniali si compendiano in questa unica persona. È lui solo che possa dire qualche cosa di attendibile al P. M.; gli altri non sono che l'eco, che la ripetizione della sua voce. Ora e del prof. Tamassia che dovrebbe dire il difensore del Brunetti? Vorrei avere la tavolozza ricca di colori per dipingere tutte le fasi, attraverso le quali il prof. Tamassia è passato, a cominciare dal primo momento, in cui comparve all'udienza, fino all'ultimo momento in cui prendendo la sua posa artistica ed oratoria, dava l'ultimo sfogo ai rancori che non aveva ben digerito nei giorni innanzi. Il prof. Tamassia è venuto qui col suo fascio di documenti ed ha cominciato, prima di parlare del prof. Brunetti, a fare la sua autobiografia, ricordando i suoi meriti, chiamando se medesimo nobile e generoso, e dimenticando che le frasi, che egli proferiva potevano essere ritorte contro di lui. Egli diceva allora che la miglior musica, che si possa intendere è la lode. E se ciò è vero, egli ha suonato la miglior musica nei primi giorni delle udienze

(risa). Vediamo le deposizioni del prof. Tamassia. (Qui l'oratore legge alcuni brani delle deposizioni del Tamassia e le confronta alle frasi affettuosissime contenute in una delle famose 25 lettere, di cui si è data lettura all'udienza. In quella lettera diretta al Brunetti, il suo più gran benefattore, lo ringrazia della sua paterna sollecitudine e così via).

Questo confronto di frasi e di dati dimostra chi è il prof. Tamassia? Voglio ammettere che il Brunetti lo abbia assassinato nel suo onore, gli abbia turbato la pace della sua famiglia, abbia gittato il fango sulla sua riputazione, ma chi usava ieri quel linguaggio, non è autorizzato oggi a chiamare il Brunetti un nome ricattatore. Ma non è qui tutto. Quando la commozione di Italia si occupava del prof. Brunetti nel carcere, quando la commozione aveva riempito tutto il nostro paese, nel 7 Marzo sul « Corriere della Sera » giungeva un articolo, in cui si parlava delle giustificate animosità del Tamassia. (legge).

Il prof. Tamassia poteva ben essere agitato; ma quando egli afferma che è andato a casa e disse: questo uomo io lo ammazzo, abbiamo tanto in mano per dire che egli voleva ammazzarlo moralmente. Ma volete una riprova che il Brunetti non poteva avere un unico movente di rancori verso il Tamassia?

La riprova è questa: agli altri membri della Commissione di inchiesta che cosa fece il prof. Brunetti? Non dirò del prof. Chirone, che aveva l'aspetto tranquillo, ma dirò del prof. De Giovanni, che aveva perduto la sua serenità di spirito, quando si trovò di fronte al Brunetti. Ed il De Giovanni fu il Presidente di quella Commissione. Perché mai verso il prof. De Giovanni per la nimistà che gli ha dimostrato, non disse mai verbo, non pronunciò mai parola alcuna? La ragione ve l'hanno spiegata i miei colleghi. Essi hanno trovato un'altra serie di cause affatto indipendenti, che spinsero il Brunetti ad ingiurare il prof. Tamassia.

(L'oratore riposa pochi minuti).

È appunto per queste ragioni che si deve dubitare della pretesa responsabilità del prof. Brunetti: sono ragioni prepotenti, che avrebbero dovuto indurre il P. M. a riflettere assai, prima di procedere ad un passo che non aveva riparo. Un mio egregio collega, nel corpo del dibattimento ha voluto sentire da parecchi testimoni ed alcuni furono condiscendenti a rispondere, altri vollero trincerarsi in un silenzio, che io non discuto, ha voluto sapere quale fosse la impressione, da loro ricevuta, per quel provvedimento, che venne preso la sera del 5 marzo. Ora io che non appartengo a questa città, che posso portare anche l'impressione di un'altra mente sicuramente serena, posso dire la mia personale speciale impressione; per dirla spassionatamente e senza prevenzioni, astraggo per un momento da tutto quello che mi circonda, mi porto per un momento col pensiero in un paese senza nome ed in un'epoca senza data ed entro in una piccola sala gremita di popolo, dove l'aria è pregevole, satura di febbrile ed impaziente curiosità e dietro un piccolo tavolo vedo seduto un uomo dallo sguardo tranquillo e sereno, dalla zazzera scompigliata, negli occhi del quale brilla ancora tutta l'intelligenza e vivacità dei 20 anni; nelle fibre tagliate del quale corre ancora tutta l'elettricità della sua giovinezza; egli ha nei polmoni e nei polsi tutta la vigoria della generazione che sorge; ed ha una bella testa, artistica, degna dello scalpello di Fidia o del pennello di Rembrandt. Ed egli siede a quel tavolo e discute e parla da circa una settimana, come un arguto e spiritoso conferenziere. Ma dietro lui vedo dileguarsi la silhouette, il contorno di due guardie d'onore, le punte di due lame aguzze di bajonetta; ma gli accessi, che conducono alla sala delle conferenze sono gelosamente custoditi da soldati e da guardie. Egli siede tranquillo e dignitoso

« a guisa di leon quando si posa, »

ma pare si tema che il leone scuota la sua giubba e mandi ruggiti. Questo mi pare di vedere in un paese senza nome, in un'epoca senza data. Ma quando mi dissero che quella testa artistica è la testa di uno scienziato che ha insegnato per più di 30 anni in una università, dove vivono le tradizioni dell'antica sapienza; quando mi dissero che fu tradotto in carcere da oltre un mese, solo perchè all'indirizzo di un giovane collega ha pronunciato parole vivaci; ma quando mi dissero che questo arresto è stato premeditato e che fu fatto eseguire

da un giovane magistrato, allora io dissi: questo non è accaduto, questo non è accaduto per fermo in un libero e civile paese, questo non accadde certo nel centro di una civile città, questo non accadde sicuramente in mezzo ad una illustre popolazione; su quella porta di quel Tribunale non può esservi la benedetta croce di Savoia; questo non avvenne nel secolo XIX; il triste sogno che feci è un sogno di medio evo (bene).

Quando poi mi avessero detto che quell'arresto era stato eseguito sulla denuncia di un giovane di 30 anni pieno di ingegno, a cui sorridono ancora tutti gli orizzonti della vita, tutte le speranze dell'avvenire, io avrei detto a questo giovane denunciatore: voi nella vostra autobiografia non avrete il diritto di chiamarvi nobile e generoso. Voi forse ricorderete, o signori, quando il prof. Tamassia è venuto il primo giorno all'udienza portando qui il suo fascio, non so se di pubblicazioni proprie o di elogi altrui, e rivolgendosi al banco della difesa, in un certo momento ci disse ad arte, sto per dire, in tono di canzonatura o di scherno, che aveva portato quelle carte, perchè i signori della difesa, volendo, si divertissero. Non abbiamo risposto a questa parola per due ragioni, e la prima è perchè non è nostra consuetudine di turbare con inutili discussioni e peggio ancora con più inutili battibecchi l'amministrazione della giustizia, e poi perchè le prove del suo ingegno non ci avrebbero divertito, ma contristato.

Noi avremmo dovuto rispondere a lui: se è vero che voi avete ingegno, è deplorabile che non abbiate anche il cuore. (applausi vivissimi)

E veniamo all'ultimo argomento, al sesto punto delle sue requisitorie, vale a dire, alla misura della pena. È una discussione puramente accademica. Il P. M. ha invitato i signori del Tribunale a prendere il punto di partenza per l'applicazione della pena dai 6 mesi di carcere, poi ha tenuto conto di attenuanti a favore del Brunetti, e quindi vi ha consigliato di arrestarvi alla misura modestissima di 3 mesi. Dico misura modestissima; ma anche qui non convengo nella conclusione del P. M. Mi immagino per un momento di trovarmi dinanzi ad un alto magistrato, che esercita l'amministrazione della giustizia, circondato da tutto il prestigio, da cui in un libero paese l'amministrazione della giustizia deve essere circondata, lo immagino nell'esercizio delle sue funzioni, immagino che gli sia scagliata una di quelle ingiurie atroci, sia svillaneggiato da un cialtrone, da un mascalzone, ed allora io dico al P. M.: ecco l'ipotesi, in cui potete partire dalla misura di 6 mesi, e nessuno può chiamarla una pena eccessiva. Ma quando, in luogo di trattarsi di un magistrato che amministra la giustizia, si tratta di una o due camere che devono essere adoperate dal Cacciola piuttosto che dal Brunetti, o di qualche supellettile di chirurgia: quando invece di un uomo nell'esercizio attuale delle sue funzioni, vedo un individuo spogliato delle sue funzioni, che siede alla bottega di caffè come un mortale qualunque; quando invece di espressioni oltraggiose sento pronunciarsi parole provocate in parte da lui, in parte in modo impersonale e che hanno bisogno di tutta l'ermenutica fiscale; quando vedo un uomo venerabile, il quale per settant'anni ha stampato orme luminose sul cammino della sua vita; le proposte del P. M. mi sembrano enormi.

Io che altre volte ho difeso, in una città non molto lontana da Padova ebbi a perorare la causa di un giovane collega, che nel gabinetto del sostituto Procuratore del Re aveva pronunciato un'atroce parola, nella quale si compendia tutto ciò che veramente può attaccare l'onore e la rettitudine di un uomo. Eppure anche in quel caso il Tribunale giudicante ha inflitto in costui la pena di 10 giorni di carcere. Ora se faccio il ragguaglio fra le funzioni altissime offese allora, e le funzioni del prof. Tamassia, resto sbigottito ed allora non posso non far mia la frase del prof. Brunetti che la giustizia invece di essere di acciaio diventa elastica come la gomma. Il P. M. ha tenuto conto di circostanze che, secondo lui, attenuano la condizione del prof. Brunetti, e di circostanze aggravanti. E fra le circostanze aggravanti ammette il grado di superiore intelligenza e di educazione di lui.

Ma questa è un'arma che si ritorce contro il P. M., perchè il grado più elevato dell'intelligenza nel prof. Brunetti costituisce una causa, per cui l'uomo ferreo ha dovuto mettersi a lottare contro gli inerti. Non è

vero dunque che si abbia a punire di più, anzi è vero il contrario. Perchè uno scienziato si è posto in quella situazione, perchè uno scienziato ha dovuto adoperare tutta la vigoria della sua mente per lottare contro quelli che erano restii a seguire la scienza sull'odierno sentiero, non vi ha ragione di aggravare la mano su di lui.

Il mio valente contraddittore non comprende come un'ora soltanto di carcere inflitta a quest'uomo vale un mese od un anno di carcere inflitto ad un malfattore volgare.

Dunque non è vero si debba punire di più, perchè ogni minuto che passa nel carcere del sacerdote della scienza, l'apostolo della scierza, per valermi della frase di un mio collega, ed il martire della libertà, vale assai più che un'ora od un minuto che vi sconta il malfattore volgare. Ed un'altra il P. M. non tenne conto, quando ha domandato la pena contro il Brunetti, vale a dire dell'animo di quest'uomo. Il prof. Brunetti ci ha severamente impedito di parlare della sua età e dei suoi meriti; ma il professor Brunetti mi consenta di fargli questa testimonianza di omaggio, che io che non lo conoscevo prima, dacchè ho cominciato a conoscerlo, mi sono persuaso anche della bontà dell'animo suo. Non dirò che sia vecchio, nè di meriti insigni, ma gli dirò: è un uomo buono. Lo stesso accusatore ha dovuto pur confessare la verità; gli fu strappato dal labbro, perchè era una verità, cui non si poteva resistere, che il Brunetti è stato il suo benefattore. Ed io credo all'affetto della famiglia e non ho dimenticato con quale impulso di animo gentile il prof. Brunetti non ha saputo trattenere le lagrime, quando gli si presentò innanzi l'immagine di suo figlio. (Il prof. Brunetti oltremodo commosso si alza e cerca di uscire — una lagrime gli riga le guance. L'on. Bizio allora domanda scusa al prof. Brunetti se ha invocato ricordi che lo toccano troppo davvicino, e passa ad altri argomenti).

Io credo che tutte le intelligenze sieno sorelle, sia il loro dominio quello dell'arte, della letteratura o della scienza, e quindi parlando del prof. Brunetti posso ripetere le parole con cui l'illustre avv. Berville chiudeva la sua difesa per Beranger: « Rispettiamoli questi uomini preziosi, rispettiatoli, perchè la natura ne è avara, rispettiatoli, perchè sono il fiore del loro secolo, e l'onore della loro patria, sono i re dell'avvenire: rispettiatoli, perchè essi dispongono della posterità, e la posterità prenderà partito da loro. La posterità non ha perdonato ad Augusto l'esilio di Ovidio, non ha perdonato la disgrazia omicida di Racine, e questa posterità chiederà conto alla Francia come abbia trattato il suo poeta. »

E forse verrà giorno in cui si domanderà conto anche di quest'atto ingiusto commesso contro una illustrazione della scienza moderna.

In una questione, la quale per la gravità del provvedimento, che venne preso, ha provocato uno scoppio di generose passioni ed acerbe recriminazioni, ho cercato di mantenermi sempre, o quasi sempre, sul terreno strettamente legale e di non trascendere nelle mie parole. Ma se la mente ragiona, il cuore batte; se la mente giudica la situazione alla stregua del Codice, il sentimento la giudica alla stregua della legge morale, e quando volgo il pensiero alla sera del 5 marzo e quella porta che, per solito, si chiude dietro alle spalle del mantengolo o del borsaiolo, senz'altro una necessità lo impongna, la vedo chiudersi dietro alle spalle di un apostolo della scienza, non posso non plaudire a quel nobile slancio di entusiasmo, che ha strappato alla generosa gioventù un grido di protesta; non posso non plaudire al sentimento della cittadinanza che si è stretta concorde intorno a questa unica protesta.

Due cose rispettarono sempre i popoli civili, la vecchiezza e l'ingegno; e tutte e due in quella sera furono profanate. (Applausi vivissimi nel pubblico: moltissimi vanno a stringere la mano al valentissimo oratore, il quale percorrendo con ingegno potente tutti i campi della scienza e della dottrina, ispirandosi ai nobili ed entusiastici slanci del cuore, seppe grandemente persuadere e profondamente commuovere.)

L'udienza è levata alle 3 1/2.

Udienza Antimeridiana

del 9 Aprile

Replica del P. M.

Cercherò di esser breve, calmo e di non entrare in questioni personali.

Mostra l'arte del prof. Brunetti di atteggiarsi a provocato, essendo invece provocatore. In questo processo si falsarono le parti coll'arte medesima del prof. Brunetti, talchè gli accusati dovrebbero essere il Procuratore e del Re ed i professori dell'Università. Considera il Brunetti come scienziato e non nega, che egli sia il professore che abbia il maggior numero di decorazioni, e le ritiene giustamente meritate; ma all'esposizione mondiale di Parigi egli non ottenne il gran premio scientifico, ma solo quello industriale. E quelle decorazioni le ebbe appunto per aver egli scoperto un metodo nuovo di imbalsamazione. (Rumori).

Avv. Calegari. Signor Presidente non so come possa parlare così un italiano.

Brunetti. Lasciatelo dire quello che sa. (Risa).

Avv. Calegari. Un italiano non può parlare così.

Brunetti. Sta a vedere se lui è italiano! (Risa prolungata, rumori vivissimi).

Presidente. Ella taccia. (I rumori coninuano vivissimi, il Presidente ordina di sgombrare la sala; a poco a poco il pubblico se ne va).

P. M. (continuando). Nell'annuario dell'Università trovo solo che il Brunetti è professore onorario dell'Università di Karkoff. Non nega che egli

regga con molto amore la sua cattedra. Entra quindi a parlare dell'insegnamento pratico della medicina legale; tratteggia il Brunetti come un uomo superbo. Parla del suo patriottismo, che si limitò a salvare dalla coscrizione 40 studenti, obbligando così 40 poveri contadini a sostituirli. Quella medesima reverenza che ora il Brunetti ha per Coppino, nel 1853 la aveva anche per il Togenburg. Spiega perchè Brunetti facesse oggetto dei suoi strali il Tamassia.

Riguardo a quella benedetta Commissione non si trattava di un'inchiesta, ma di un parere legalmente preso dal Rettore, col mezzo della facoltà. Confuta la difesa dell'avvocato Rossi in alcuni esempi da questo portati. All'avv. Bizio risponde che la legge 12 Maggio 1872 estende alle provincie venete la legge Casati, e si meraviglia che un avv. Bizio abbia preso uno strafalcione di questo genere; perciò consiglia il tribunale di stare in guardia perchè: *latet anguis in herba*. Ritiene Tamassia pubblico funzionario perchè fa parte del Consiglio di facoltà. Si giustifica d'aver fatto arrestare Brunetti e smentisce categoricamente d'aver pensato in questa maniera di eccitarlo. Dice che la proposta di 3 mesi non è esagerata. Coll'animo sempre sereno aspetta la decisione del tribunale.

Replica dell'avv. Bizio

Anche nella replica, come è suo costume, egli cerca modellare la sua difesa dalle arringhe del P. M.

La I. parte della replica del P. M. è la demolizione scientifica del professore Brunetti;

la II. è una tiratina d'orecchie all'avv. Rossi;

la III. afferma che la legge Casati è applicata alle provincie Venete;

la IV. afferma la materialità del fatto;

la V. considera la pena come giustissima.

Confuta ad una ad una queste asserzioni. Il P. M. ripetendo le frasi sue, che cioè l'arresto e da medio evo doveva accennare a quel quadretto di genere, che lo fa un po' inorgogliere. Dice dell'impressione penosa che ebbe l'Italia da un capo all'altro, alla notizia dell'arresto. Ma le declamazioni accademiche non gli vanno a genio; una sola cosa è pratica oggi, non che l'arresto non si dovesse eseguire, ma che la pena non si debba pronunciare. La difesa non domanda la diminuzione della pena, ma la liberazione assoluta. Confuta la demolizione scientifica del P. M.; la difesa non fece l'apoteosi del Brunetti, ne fece solo la storia. Pregho il P. M., quando accenna a parole dei difensori, di ci-

tarle integralmente e di non confondere Ovidio Racine e Berenger.

Giustifica il patriottismo del suo povero cliente e cita l'attestazione di un tal signore, il quale gli dichiarò come nel 1848 il Brunetti avesse posto il suo petto contro le baionette austriache, per salvare alcuni studenti. Quanto alla questione di diritto non fu uno strafalcione, il suo; perchè egli conosceva benissimo l'esistenza della legge 12 maggio 1872 la quale nel suo complesso estendeva alle provincie venete la legge Casati, ma dal momento che l'annuncio di questa legge non venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, essa non poteva venire applicata. Pertanto il Tribunale non stia in guardia contro i tranelli che eventualmente potessero partire dal banco della difesa.

Considera l'art. 162 e si chiede se il Consiglio di facoltà aveva per diritto di emettere giudizi. Bisogna a quest'uopo che la legge stabilisca tale diritto. Parla intorno alla vertenza col Tamassia. Spiega il significato delle parole: Fuggite, dunque non avete la coscienza tranquilla; e le altre. Del resto l'ergastolo è fatto per i ladri e per gli omicidi.

Chiude eloquentissimamente la sua arringa dimostrando l'innocenza dell'imputato. Due sole cose si mantengono in tutte in questa corruzione generale; l'indipendenza della magi-

stratura e l'eroismo dell'esercito. Se la magistratura non fosse indipendente l'esercito sarebbe vile. Confida nell'indipendenza dei magistrati padovani; non nasconde che una assoluzione sarebbe la condanna dell'arresto, ma in ogni modo tutta l'Italia guarda in questo momento i magistrati del presente aspettando da loro una sentenza indipendente conforme alle vecchie tradizioni di questo Tribunale.

La replica dell'avv. Bizio fu splendida come la sua prima orazione. Generali approvazioni accolgono la fine del suo discorso.

Il Presidente annuncia che la sentenza verrà pronunciata verso le 5 pomeridiane.

SENTENZA

Il Tribunale nell'udienza d'oggi condannava il prof. Brunetti ad 1 mese di carcere, dichiarandolo scontato col carcere preventivo sofferto.

F. ZON, Direttore.

ANTONIO STEFANI, Gerente responsabile

ORARIO FERROVIARIO

ATTIVATO IL 21 NOVEMBRE 1884

Padova per Venezia		Venezia per Padova		Padova per Bassano				Bassano per Padova							
Partenze da Padova	Arrivi a Venezia	Partenze da Venezia	Arrivi a Padova	omn.	omn.	misto	omn.	omn.	omn.	misto	omn.				
				ant.	ant.	pom.	pom.	ant.	ant.	pom.	pom.				
misto 2.40 a.	4.20 a.	omnibus 5.— a.	6.17 a.	Padova part.	5.35	8.30	1.58	7, 7	Bassano part.	6, 7	9.12	2.20	7.43		
diretto 3.54 »	4.54 »	» 5.23 »	6.42 »	Vigodarzere	5.45	8.41	2, 8	7.17	Rosà	6.18	9.23	2.32	7.54		
» 4.17 »	5.15 »	misto 7.20 »	9, 5 »	Campodarsego	5.57	8.55	2.19	7.29	Rossano	6.25	9.30	2.40	8, 1		
misto 6.19 »	8, 5 »	diretto 9, 5 »	10, 5 »	S. Giorgio delle Pertiche	6, 1	9, 5	2.27	7.38	Cittadella (arr.	6.37	9.42	2.51	8.12		
omnibus 7.55 »	9, 10 »	» 12.53 p.	1.52 p.	Camposampiero	6.15	9.15	2.33	7.47	Cittadella (part.	6.44	9.53	3.12	8.22		
» 9, 3 »	10.15 »	omnibus 2, 5 »	3.20 »	Villa del Conte	6.29	9.31	2.46	8, 2	Villa del Conte	6.57	10, 7	3.27	8.33		
» 1.28 p.	2.43 p.	» 5.25 »	6.39 »	Cittadella (arr.	6.40	9.44	2.55	8.14	Camposampiero	7.12	10.22	3.46	8.47		
diretto 3.— »	4, 2 »	» 6.55 »	8.10 »	Cittadella (part.	6.49	9.56	3.11	8.30	S. Giorgio delle Pertiche	7.18	10.29	3.54	8.53		
» 6.40 »	7.35 »	misto 9.15 »	10.55 »	Rossano	7, 1	10.11	3.23	8.41	Campodarsego	7.27	10.39	4, 6	9, 2		
omnibus 8.30 »	9.45 »	diretto 11.— »	11.55 »	Rosà	7, 9	10.19	3.30	8.49	Vigodarzere	7.38	10.50	4.20	9.12		
» 9.35 »	10.50 »	» 11.25 »	12.20 a.	Bassano	7.30	10.30	3.40	9, 1	Padova	7.48	11.—	4.30	9.20		
Mestre per Udine		Udine per Mestre		Schio per Thiene-Vicenza				Vicenza per Thiene-Schio							
Partenze da Mestre	Arrivi a Udine	Partenze da Udine	Arrivi a Mestre	omn.	omn.	misto	misto	omn.	misto	misto	misto				
				ant.	ant.	pom.	pom.	ant.	ant.	pom.	pom.				
diretto 4.58 a.	7.37 a.	misto 1.43 a.	6.53 a.	Schio part.	5.45	9.20	2.—	6.10	Vicenza part.	7.53	11.30	4.30	9.20		
omnibus 5.58 »	9.54 »	omnibus 5.10 »	9.54 »	Thiene	6, 2	9.30	2.22	6.32	Dueville	8.15	11.55	4.55	9.45		
misto 10.30 »	12.40 (1 p.)	» 9.54 »	1, 7 p.	Dueville	6.17	9.52	2.40	6.50	Thiene	8.35	12.19	5.19	10, 9		
» 2.39 p.	5.52 »	misto (2) 4.25 p.	5.22 »	Vicenza	6.37	10.12	3, 2	7.12	Schio	8.49	12.35	5.35	10.25		
» 4.23 »	8.28 »	» 4.46 »	8.50 »												
» 9.30 »	2.30 »	» 8.28 »	11, 8 »												
(1) fino a Conegliano.		(2) da Treviso													
Padova per Verona		Verona per Padova		Treviso per Vicenza				Vicenza per Treviso							
Partenze da Padova	Arrivi a Verona	Partenze da Verona	Arrivi a Padova	misto	omn.	misto	omn.	omn.	misto	omn.	misto				
				ant.	ant.	pom.	pom.	ant.	ant.	pom.	pom.				
omnibus 6.54 a.	9.28 a.	celere 2.40 a.	4.13 a.	Treviso part.	5.26	8.34	1.18	7, 4	Vicenza part.	5.50	8.45	2.06	7.30		
diretto 10.15 »	12.— »	omnibus 5.10 »	7.44 »	Paese	—	8.47	1.33	7.17	S. Pietro in Gu	6.11	9.10	2.27	7.53		
omnibus 3.28 p.	6.— p.	» 10.46 »	1.20 p.	Istrana	5.49	8.58	1.46	7.28	Carmignano	6.19	9.20	2.35	8, 2		
» 8.21 »	10.52 »	diretto 4.55 p.	6.36 »	Albaredo	—	9.11	2.03	7.41	Fontaniva	6.28	9.31	2.44	8.12		
diretto 12.25 a.	2.10 a.	omnibus 5.47 »	8.21 »	Castelfranco	6.14	9.24	2.22	7.54	Cittadella (arr.	6.35	9.40	2.50	8.19		
Dal 1 Maggio al 15 Ottobre i treni diretti faranno un minuto di fermata a Tavernelle per servizio viaggiatori.				S. Martino di Lupari	6.27	9.36	2.40	8, 6	Cittadella (part.	6.47	9.50	3.—	8.29		
Padova per Bologna		Bologna per Padova		Cittadella (arr.	6.38	9.47	2.53	8.17	S. Martino di Lupari	6.59	10, 4	3.11	8.42		
Partenze da Padova	Arrivi a Bologna	Partenze da Bologna	Arrivi a Padova	Cittadella (part.	6.50	9.57	3.10	8.27	Castelfranco	7.12	10.19	3.22	8.57		
				Fontaniva	—	10, 5	3.18	—	Albaredo	7.24	10.33	3.33	9.10		
omnibus 6.27 a.	10.43 a.	diretto 12.45 a.	3.42 a.	Carmignano	7, 5	10.14	3.29	8.41	Istrana	7.37	10.49	3.45	9.24		
misto 9.20 »	3.27 p.	misto (1) 4, 5 »	6, 4 »	S. Pietro in Gu	7.14	10.22	3.38	8.49	Paese	7.48	11.—	3.56	9.35		
diretto 2.— p.	4.50 »	omnibus 4.40 »	8.55 »	Vicenza	7.36	10.42	4, 6	9, 9	Treviso	8.—	11.15	4, 5	9.49		
omnibus 6.48 »	11.12 »	diretto 12.— p.	2.53 p.												
diretto 12, 5 a.	2.49 a.	omnibus 5, 4 »	9.23 »												
Le fermate dei treni (diretti) ad Abano, Montegrotto, Battaglia per servizio viaggiatori hanno luogo dal 1 Maggio a tutto il 15 Ottobre.															
		(1) da Rovigo.													
Rovigo - Adria - Loreo			Loreo - Adria - Rovigo			Treviso-Cornuda			Cornuda-Treviso						
omn.	misto	omn.	omn.	omn.	omn.	misto	omn.	omn.	omn.	misto	omn.				
ant.	pom.	pom.	ant.	pom.	pom.	ant.	pom.	pom.	ant.	pom.	pom.				
Rovigo p.	8.05	3.12	8.35	Loreo p.	5.53	12.15	5.45	Treviso p.	6.48	12.50	5.12	Cornuda p.	9.—	2.33	6.55
Ceregnano	8.22	3.35	8.52	Adria	6.18	12.40	6.20	Treviso S. G. (1)	6.55	12.55	5.17	Montebelluna	9.19	2.57	7.13
Lama	8.32	3.47	9.02	Baricetta	6.30	12.52	6.36	Paese Castagn.	7, 8	1, 5	5.27	Trevignano S.	9.30	3, 8	7.24
Baricetta	8.46	4.06	9.16	Lama	6.45	1, 7	6.57	Paese Post. (1)	7.25	1.17	5.39	Paese Post.	9.42	3.23	7.35
Adria arr.	8.55	4.17	9.26	Ceregnano	6.53	1.16	7, 8	Trevignano S.	7.39	1.30	5.52	Paese Castagn.	9.51	3.33	7.44
Loreo »	9.23	4.53	9.53	Rovigo arr.	7.10	1.33	7.30	Montebelluno	8, 6	1.47	6, 9	Treviso S. G. (1)	10, 1	3.44	7.53
								Cornuda arr.	8.25	2, 3	6.25	Treviso arr.	10, 6	3.50	7.58
(1) Fino a nuovo avviso non avranno luogo le fermate indicate a Treviso S. Giuseppe e Paese Postioma.															